



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 6 novembre 2012 / av
Ris. Mun. 5.11.2012, no. 800

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 20/2012 CONCERNENTE IL CAMBIAMENTO DELLA FORMA GIURIDICA DELLA REGIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA ENTE A CONSORZIO E L'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO

Commissione d'esame: commissione della gestione e delle petizioni

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

la Legge cantonale sulla protezione civile, agli articoli 4 e 5 istituisce le Regioni di protezione civile e ne fissa le competenze.

Regioni di protezione civile

Art. 4 ¹Il territorio cantonale è suddiviso in comprensori regionali, in ognuno dei quali viene costituita una regione di protezione civile (Regione).

²La costituzione delle Regioni avviene in accordo con il Cantone:

- a) mediante la creazione di Consorzi di Comuni secondo le norme sul consorzio dei Comuni;
- b) mediante la creazione di enti regionali istituiti con l'approvazione dello statuto da parte del Consiglio di Stato; l'ente regionale acquisisce la personalità giuridica con l'approvazione dello statuto.

³Il Consiglio di Stato disciplina il contenuto minimo dello statuto.

Competenze

a) Regioni

Art. 5 Le Regioni sono competenti per l'adozione di tutti i provvedimenti atti a garantire l'intervento in caso di bisogno, segnatamente:

- a) realizzare e gestire secondo la pianificazione cantonale le costruzioni protette, le attrezzature speciali e quelle dell'allarme della popolazione;
- b) mettere a disposizione delle autorità competenti i dati, le informazioni e le loro pianificazioni;
- c) gestire i militi a loro attribuiti dopo il reclutamento, salvo i casi disciplinari che sono di competenza cantonale;
- d) organizzare, coordinare ed eseguire, sulla base del programma avallato dal Dipartimento, l'istruzione e l'esercitazione dei militi, quadri e specialisti compresi;
- e) assicurare l'attivazione e la gestione dello Stato maggiore di condotta di protezione civile;
- f) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l'adempimento dei compiti di protezione della popolazione.

Il nostro Comune fa parte della Regione di PCi del Mendrisiotto ed è membro dell'Ente regionale sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 1992.

Con l'entrata in vigore della nuova Legge sul consorzio dei comuni (LCCom) è venuto meno il quadro legislativo di riferimento per l'Ente di PCi che, pur chiamandosi con

questo nome, è retto da uno statuto che prevede organismi di gestione analoghi a quelli di un consorzio, e la cui ratifica cantonale poggia sulla vecchia LCCom.

Se, già finora, sorgevano periodicamente degli interrogativi sul miglior modo di portare avanti le problematiche che esulano dalla quotidianità, in futuro il vuoto legislativo potrebbe essere fonte di maggiori difficoltà di conduzione dell'Ente.

Questo ha convinto la Delegazione amministratrice dell'Ente della necessità di procedere a un ripensamento dello statuto, nell'intento di dotare l'Ente stesso di uno strumento che favorisca un miglior coinvolgimento dei Comuni.

La Legge sulla PCi, come visto, permette di costituire le Regioni di PCi mediante la creazione di "Consorzi" o di non meglio precisati "Enti regionali", forma giuridica, quest'ultima, che trova però base legale unicamente nella Legge sui consorzi, per cui è palese l'opportunità di diventare "consorzio" a tutti gli effetti.

Così come definito dalla nuova legge, il consorzio appare uno strumento di semplice e veloce applicazione (parecchio simile, in questo, all'attuale statuto dell'Ente), che garantisce ai Comuni un incisivo controllo sull'attività dello stesso e dà loro un peso decisionale proporzionale alla popolazione dei medesimi.

I tratti peculiari del consorzio secondo la nuova LCCom sono:

- consiglio consortile (l'attuale assemblea dell'ente) composto da un solo rappresentante per comune, con diritto a un numero di voti proporzionale alla popolazione rappresentata
- stretto legame fra municipi e delegati, che agiscono su istruzione dei municipi e a questi rilasciano un resoconto annuo
- quorum dato dalla somma dei voti detenuti dai presenti alle riunioni e non dal loro numero
- delegazione consortile (l'attuale delegazione amministratrice) composta da 3 a 5 membri, nominati dal consiglio consortile all'infuori dei suoi membri
- organo di controllo esterno al posto della commissione di revisione, al quale i municipi possono chiedere verifiche e informazioni
- possibilità di deleghe dal Consiglio alla Delegazione consortile e da questa al comandante e all'amministrazione.

Alla luce di queste considerazioni la Delegazione ha giudicato opportuno attivarsi per cambiare la forma giuridica della Regione di PCi da Ente a Consorzio e ha redatto un progetto di nuovo statuto.

Le principali proposte di carattere politico contenute nel documento sono intese a creare i presupposti per offrire sostegno alle Autorità comunali in ambito di protezione della popolazione, considerato che la Legge cantonale sulla protezione della popolazione, del 26 febbraio 2007, ha abolito lo Stato maggiore di condotta regionale, struttura sulla cui base l'attuale statuto dell'Ente prevedeva di svolgere questi compiti.

Le proposte in parola concernono gli scopi del Consorzio e le competenze della Delegazione consortile.

- Scopi del Consorzio (art. 2)

È previsto che il Consorzio sia anche un punto d'appoggio per i Comuni nello svolgimento dei preparativi volti a fronteggiare i casi di necessità e nella gestione dei medesimi. Per questo allo scopo base del consorzio sono state affiancate azioni di promovimento e di sostegno in questo ambito.

Oltre a ciò e sempre nell'intento di poter essere meglio al servizio dei Comuni, con l'ultimo capoverso dell'articolo è lasciata aperta la possibilità di svolgere altri compiti nel quadro generale della protezione della popolazione.

- Competenze della Delegazione consortile (art. 19)

La densità urbanistica della nostra regione fa sì che difficilmente un caso di necessità sia circoscritto in un solo Comune. Da ciò consegue l'indispensabilità di raccogliere e vagliare le necessità dei Comuni implicati nell'evento e, conseguentemente, compiere scelte in merito a priorità e proporzionalità degli interventi.

Questo presuppone che un organo politico unico si assuma queste scelte e coordini gli interventi e il sostegno agli enti coinvolti, per il tramite dei preposti Stati maggiori di condotta (SMEPI+ o altri Stati maggiori ad hoc) e legittimi l'operato di quest'ultimi. Il progetto di statuto prevede la possibilità di affidare tali competenze alla Delegazione consortile, entità già legittimata a gestire la protezione civile su tutto il comprensorio regionale.

Altra importante proposta concerne il riversamento al Consorzio dei contributi sostitutivi incassati dai Comuni (art. 29 e 37).

Questa nuova disposizione, contenuta anche nel progetto di adeguamento della Legge cantonale sulla PCi, è intesa a far chiarezza in merito ai nuovi disposti della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla PCi, che stabilisce che i contributi spettano ai Cantoni.

Con il riversamento dei contributi al Consorzio, viene evidentemente meno l'attuale finanziamento tramite l'incasso dai Comuni di un interesse annuo pari al 2% del totale dei contributi da questi accumulati.

Iter d'approvazione del nuovo statuto

Il progetto di statuto è stato dapprima sottoposto in consultazione preventiva ai Municipi, con esito positivo.

Le osservazioni da loro espresse, che riguardavano principalmente i criteri di scelta dei membri della Delegazione consortile (art. 17) e un aspetto di tecnica contabile relativo all'art. 28 "Capitale proprio", hanno permesso di migliorare il testo di questi articoli.

Successivamente, il 24 ottobre 2012 il progetto di nuovo statuto è stato sottoposto all'Assemblea dell'Ente.

Questa ha deciso di completare l'articolo 17 "Nomina della Delegazione" introducendo il limite massimo di tre legislature per la permanenza in carica dei membri di questo consesso.

L'insieme dello statuto è poi stato accettato all'unanimità dei presenti, invitando i Legislativi comunali ad approvarlo.

Il testo di risoluzione accolto dall'Assemblea è il seguente:

1. È approvato il cambiamento della forma giuridica della Regione di protezione civile del Mendrisiotto da **Ente** in **Consorzio**.
2. Il progetto di statuto del nuovo Consorzio denominato "Protezione civile Mendrisiotto" è approvato:
 - 2.1. articolo per articolo
 - 2.2. nel suo insieme
3. L'Assemblea propone ai Legislativi dei Comuni membri l'approvazione:
 - 3.1. del cambiamento di forma giuridica
 - 3.2. del nuovo statuto del Consorzio

Riservato l'esito delle decisioni dei Legislativi comunali e previa ratifica cantonale, il nuovo statuto entrerà in vigore il 15 aprile 2013, al compimento delle elezioni nel Comune di Mendrisio.

A complemento d'informazione va altresì precisato che, trattandosi di un aggiornamento dello statuto alla nuova LCCOM, il cambiamento di forma giuridica non necessita del contemporaneo scioglimento dell'Ente, poiché la personalità giuridica rimane.

Il progetto di nuovo statuto

Di seguito sono elencati gli articoli del nuovo statuto, affiancati da un confronto con lo statuto in vigore e da note esplicative.

progetto di nuovo statuto	confronto con lo statuto in vigore / note
CAPO I GENERALITÀ	
Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati Con la denominazione Protezione civile Mendrisiotta è costituito, tra i Comuni del Distretto di Mendrisio e del Circolo del Ceresio, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCOM).	<i>La denominazione dei Comuni che compongono il Consorzio è identica all'attuale.</i>
Art. 2 Scopo Il Consorzio ha i seguenti scopi: a. la pianificazione, la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione civile, in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia b. promuovere, con il coinvolgimento dei partner della protezione della popolazione, la dovuta assistenza e consulenza ai Comuni consorziati, nel campo della pianificazione e della preparazione alla gestione di eventi. c. sostenere i Comuni consorziati nella gestione dei casi di necessità, in particolare promuovendo la costituzione di organi di condotta comunali e sostenendone la preparazione e l'attività. Inoltre, il Consorzio può svolgere altri compiti nel quadro generale della protezione della popolazione, attraverso l'assunzione di mandati di prestazione.	<i>a. rispecchia l'esistente</i> <i>b. + c. nuova formulazione, in sostituzione de: "l'organizzazione, la preparazione d'intervento in caso di necessità a livello comunale e regionale, nonché dello Stato maggiore di condotta regionale" apparato, quest'ultimo, abolito dalla legge sulla prot pop.</i> <i>L'ultimo cpv è finalizzato a lasciare aperta la possibilità di eseguire ev. altri compiti, collaterali allo scopo definito.</i>
Art. 3 Sede La sede del Consorzio è a Mendrisio.	<i>idem attuale</i>
Art. 4 Durata Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.	<i>idem attuale</i>

<i>progetto di nuovo statuto</i>	<i>confronto con lo statuto in vigore / note</i>
CAPO II ORGANI DEL CONSORZIO	
Art. 5 Organi Gli organi del Consorzio sono: - il Consiglio consortile - la Delegazione consortile	<i>Cade la Commissione di revisione, sostituita per legge dall'organo di controllo esterno (vedi art. 22)</i>
1. CONSIGLIO CONSORTILE	<i>È la nostra attuale assemblea</i>
Art. 6 Composizione ed elezione Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia alle sedute solo in caso di assenza del rappresentante. Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi. E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.	<i>L'attuale prevede da 1 a 4 Delegati per Comune, che hanno ciascuno 1 voto. Ora il solo delegato ha un numero di voti in rapporto alla popolazione (vedi art. 12) e agisce secondo le istruzioni impartite dal rispettivo Municipio (vedi art. 14).</i>
Art. 7 Competenze Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio. In particolare: a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile c) autorizza le spese di investimento d) provvede alle nomine di sua competenza e, a inizio legislatura, a quella del suo Presidente e del Vice presidente. La nomina di quest'ultimi è decisa a maggioranza assoluta dei voti presenti. e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo. Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.	<i>Testo imposto dalla LCCom, simile all'attuale. Proposte per il paragrafo d):</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>durata quadriennale della presidenza, per favorire l'instaurazione di un dialogo fra la Delegazione consortile (l'esecutivo) e il presidente del legislativo.</i> • <i>aggiunta del vice presidente</i> <i>Attualmente l'Assemblea nomina un presidente del giorno, che dirige la seduta.</i>
Art. 8 Seduta costitutiva A inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.	<i>idem attuale</i>

<p>Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile</p> <p>Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ai seguenti importi massimi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHF 50'000.00 per oggetto e per anno per spese a carattere ordinario 2. CHF 100'000.00 per oggetto per garantire l'operatività dei soccorsi al verificarsi di un caso di necessità. <p>La Delegazione può delegare al comandante e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.</p>	<p><i>L'attuale importo di delega è di CHF 30'000.00</i></p> <p><i>La proposta prevede l'adeguamento della cifra attuale e l'inserimento di un secondo importo, di valore più elevato, motivato dalla necessità di disporre di una somma volta a garantire l'immediata operatività in caso d'intervento (spese vive del servizio, acquisto di materiale e attrezzature specifiche, copertura di spese derivanti dalla necessità di prestazioni di terzi, ecc.).</i></p>
<p>Art. 10 Funzionamento</p> <p>Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile o, in sua assenza, dal Vice presidente.</p> <p>Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se i rappresentanti dei Comuni presenti in sala dispongono della maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.</p>	<p><i>Il quorum è dato dalla somma dei voti dei delegati presenti e non più dal numero di delegati.</i></p>
<p>Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi</p> <p>I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.</p> <p>Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.</p>	<p><i>idem all'attuale.</i></p>
<p>Art. 12 Diritto di voto</p> <p>La distribuzione dei voti è stabilita all'inizio di ogni legislatura, sulla base dell'ultimo dato ufficiale della popolazione residente permanente.</p> <p>I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione, di principio sono 100, riservato quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni; b. in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune; c. in caso di resto maggiore o uguale a 0,5 è assegnato un voto intero. 	<p><i>art. 16 LCCom:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>¹ Salvo diversa disposizione statutaria, ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in proporzione alla sua popolazione.</i> <i>² Le modalità sono stabilite dallo statuto.</i> <i>³ Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta.</i> <i>⁴ Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.</i> <p><i>Attualmente il numero di Delegati è già assegnato sulla base della popolazione.</i></p> <p><i>Il testo proposto è quello suggerito dalla SEL.</i></p> <p><i>Esempio di calcolo: vedi allegato.</i></p>
<p>Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni</p> <p>Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai ri-</p>	<p><i>I termini di tempo per l'invio della documentazione ai municipi e ai delegati differiscono dagli attuali che sono di 30 giorni in entrambi i casi.</i></p>

<p>spettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.</p>	
<p>Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo. I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.</p>	<p><i>Nuovo. La legge ha voluto creare uno stretto legame fra municipi e delegati.</i></p>
<p>Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie Il Consiglio consortile si riunisce: a. in seduta ordinaria – entro la fine del mese di maggio per deliberare sui conti consuntivi – entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi b. in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto – dalla Delegazione consortile – da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere. Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali. La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.</p>	<p><i>Testo conforme alla LCCom, suggerito dalla SEL. Unico cambiamento proposto: la fine di maggio per i consuntivi, anziché la fine di aprile, considerato che i messaggi devono essere licenziati con 2 mesi d'anticipo.</i></p>
<p>2. DELEGAZIONE CONSORTILE</p>	<p><i>E' l'attuale Delegazione amministratrice.</i></p>
<p>Art. 16 Composizione La Delegazione consortile si compone di 5 membri. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.</p>	<p><i>La LCCom impone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compreso il presidente. Attualmente i membri sono 7.</i></p>
<p>Art. 17 Nomina della Delegazione La Delegazione consortile é nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva. E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile. La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio. La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le</p>	<p><i>Contrariamente all'attuale, i membri sono scelti obbligatoriamente fra persone esterne al Consiglio consortile (ora erano scelti fra i membri dell'Assemblea). È stato introdotto il limite massimo della permanenza in carica dei membri. Il penultimo capoverso riprende i criteri di scelta dettati dalla LCCom.</i></p>

<p>stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. Nella scelta dei membri della Delegazione il Consiglio consortile deve possibilmente tener conto di criteri di esperienza, formazione, di equa rappresentatività dei Comuni consorziati e dei gruppi politici nel comprensorio consortile. La durata massima della permanenza in carica in seno alla Delegazione è di tre legislature.</p>	
<p>Art. 18 Presidente Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno, a scrutinio segreto. In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti; sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.</p>	<p><i>Contrariamente all'attuale, il presidente è eletto dalla Delegazione e non dal Consiglio consortile (l'attuale Assemblea).</i></p>
<p>Art. 19 Competenze La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi. La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni: a. allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo; b. provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti; c. provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo; d. cura l'esecuzione dei regolamenti consortili; e. nomina il comandante, il segretario amministrativo e gli impiegati del Consorzio; f. designa l'organo di controllo esterno, giusta l'art. 22; g. delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche. h. può assumere la coordinazione d'intervento in caso di situazioni di necessità che interessano più Comuni della Regione Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 dello statuto.</p>	<p><i>Il testo è simile all'attuale.</i></p> <p><i>Nuovo nella formulazione e nell'ordine all'interno dello statuto è il punto h), con il quale si legittima un organo politico della regione a coordinare gli interventi sul territorio, nel caso quest'ultimi necessitino su più Comuni.</i> <i>È infatti evidente, ai fini dell'efficacia e della razionalità dei soccorsi, la necessità di un organo politico che abbia il compito di raccogliere le esigenze dei singoli Comuni, vagliarle e, conseguentemente, operare scelte di priorità e di proporzionalità d'intervento.</i> <i>Questo punto riprende in forma maggiormente consona alle necessità i disposti dell'art. 15 dell'attuale statuto (Stato maggiore di condotta regionale). Non si tratta qui di condurre le forze che sono in intervento, ma di coordinare, sostenere e legittimare il loro lavoro.</i></p>
<p>Art. 20 Funzionamento La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione. Il Presidente dirige le sedute. Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di</p>	<p><i>Idem attuale.</i></p>

<p>nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116. Il Comandante partecipa alle riunioni quale consulente, senza diritto di voto.</p>	
<p>CAPO III TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO</p>	
<p>Art. 21 Tenuta dei conti La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.</p>	<p><i>Idem attuale</i></p>
<p>Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati. Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21.</p>	<p><i>Nuovo, sostituisce la Commissione di revisione.</i></p>
<p>Art. 23 Conti preventivi La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato. È facoltà della Delegazione di allestire il preventivo con una previsione di spesa globale, ai sensi dell'art. 171c LOC.</p>	<p><i>Termini di tempo raddoppiati rispetto all'attuale.</i> <i>L'ultimo cpv. è inteso a permettere la redazione del preventivo per capitoli, anziché per singole voci contabili. Permette di meglio affrontare le priorità di spesa che si evidenziano nel corso dell'anno di gestione.</i></p>
<p>Art. 24 Conti consuntivi La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile. I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo. La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.</p>	<p><i>Termini di tempo raddoppiati rispetto all'attuale.</i> <i>Nuovi sono l'organo di controllo esterno e la possibilità per i Municipi di chiedere a quest'ultimo verifiche e informazioni.</i></p>
<p>Art. 25 Piano finanziario Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme</p>	<p><i>Nuovo</i></p>

<p>della Legge organica comunale. La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.</p>	
<p>CAPO IV FINANZIAMENTO</p>	
<p>Art. 26 Quote di partecipazione Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante: a. la fatturazione di prestazioni b. l'incasso di sussidi, contributi e tasse c. gli interessi maturati dalla gestione del fondo contributi sostitutivi d. l'incasso dai Comuni di un contributo annuo pro capite, stabilito in sede di preventivo. Questo sarà versato dai Comuni, su richiesta della Delegazione, di regola in due rate: 50% entro il 31 gennaio, 50% entro il 31 luglio. Il contributo annuo pro capite dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento è calcolato sulla base della popolazione residente permanente.</p>	<p><i>–Eliminato l'incasso dell'interesse del 2% sull'importo di contributi sostitutivi incassati dai Comuni poiché i contributi saranno gestiti dal Consorzio (vedi art. 29).</i> <i>–si stabilisce che gli interessi del fondo contributi sostitutivi spettano al Consorzio</i> <i>–è fissato il principio del contributo annuo pro capite stabilito in sede di preventivo (modalità già in vigore dal 2010, con l'approvazione della ristrutturazione di bilancio)</i> <i>–indicazione delle date di riscossione del contributo</i> <i>–base di calcolo idem attuale</i></p>
<p>CAPO V GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA</p>	
<p>Art. 27 Investimenti Il finanziamento e l'ammortamento degli investimenti sono a carico del Consorzio. Nel caso in cui l'investimento fosse finanziato tramite il prelievo dal fondo dei contributi sostitutivi incassati dai singoli Comuni, si agirà come segue: a. con l'approvazione del credito d'investimento si stabilirà 1. il momento in cui sarà determinata la quota a carico dei singoli Comuni, calcolata sulla base dell'ultimo dato ufficiale della popolazione residente permanente 2. la durata dell'ammortamento b. dedotti i contributi sostitutivi, il singolo Comune finanzia interessi e ammortamento della rispettiva quota residua da ammortizzare c. ai Comuni è data facoltà di ammortizzare tutta o parte della rispettiva quota d'investimento con uno o più versamenti da concordare con la Delegazione consortile.</p>	<p><i>–si propone che gli investimenti siano a carico del Consorzio, come attualmente.</i> <i>–aggiunta di come agire in caso di finanziamento tramite prelievo dai contributi sostitutivi (disposizione necessaria poiché la disponibilità di contributi varia comune per comune).</i></p>
<p>Art. 28 Capitale proprio Il capitale proprio è finalizzato a stabilizzare il fabbisogno a carico dei Comuni, mediante la copertura di disavanzi d'esercizio, e a garantire la liquidità per far fronte agli impegni correnti.</p>	<p><i>Nuovo articolo, che rispecchia quanto approvato dall'Assemblea nel 2009, con la ristrutturazione di bilancio.</i> <i>La competenza decisionale per l'utilizzo</i></p>

<p>Inoltre può essere utilizzato per:</p> <p>a. coprire i costi di interventi di soccorso, assistenza e di ripristino a favore di persone e beni sul territorio dei Comuni membri del Consorzio</p> <p>b. finanziare pianificazioni d'intervento a favore dei medesimi.</p> <p>c. finanziare operazioni di carattere straordinario.</p> <p>L'ammontare del capitale proprio deve, di regola, essere contenuto entro i limiti del fabbisogno di un anno di gestione.</p>	<p><i>del capitale è regolata dagli art. 7 e 9.</i></p>
<p>Art. 29 Contributi sostitutivi</p> <p>I contributi sostitutivi incassati dai Comuni vengono riversati al Consorzio, che ne cura la gestione.</p> <p>Essi sono contabilizzati per singolo Comune e il loro impiego dev'essere autorizzato dall'Autorità cantonale.</p> <p>Gli interessi del fondo contributi sostitutivi spettano al Consorzio.</p> <p>Compete al Consiglio consortile stabilire modalità e termini del riversamento.</p>	<p><i>Nuovo articolo, sulla base del progetto di adeguamento della Legge sulla PCi. Questa disposizione è stata voluta dalle Regioni di PCI poiché la nuova Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla PCi indica che i contributi spettano ai Cantoni.</i></p>
<p>CAPO VI</p> <p>INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE</p>	
<p>1. COSTRUZIONI DI PROTEZIONE CIVILE</p>	
<p>Art. 30 Impianti di condotta, di apprestamento e del servizio sanitario</p> <p>a. Realizzazione Il Consorzio, d'accordo con l'Autorità cantonale, stabilisce quali opere sono da realizzarsi e in quali Comuni esse verranno costruite. Il terreno su cui sorge l'infrastruttura è messo a disposizione gratuitamente dal Comune interessato. In caso di realizzazione congiunta di un'opera, i relativi dettagli saranno regolati da apposita convenzione stipulata fra gli interessati.</p> <p>b. Proprietà La proprietà sarà regolata da convenzione.</p> <p>c. Gestione La gestione delle infrastrutture della Regione (manutenzione compresa) è di competenza del Consorzio.</p>	<p><i>Idem all'attuale</i></p>
<p>Art 31 Rifugi pubblici</p> <p>La realizzazione di tali rifugi è di competenza dei Comuni. Essi sono responsabili della loro manutenzione, garantendone l'operatività in caso di necessità. Almeno il 30 % dei posti letto dev'essere utilizzabile in ogni momento.</p>	<p><i>Idem all'attuale</i></p>
<p>Art. 32 Diversa modalità di gestione delle costruzioni di protezione civile</p> <p>Il Consorzio può stipulare una convenzione con il singolo Comune per una diversa modalità di gestione di ogni costruzione di protezione civile. Per principio le esigenze della</p>	<p><i>Idem all'attuale</i></p>

<p>protezione civile sono prioritarie rispetto ad altre eventuali utilizzazioni.</p>	
<p>2. SISTEMI D'ALLARME</p>	
<p>Art. 33 Sistemi per allarmare la popolazione</p> <p>I sistemi per allarmare la popolazione, forniti dalla Confederazione, sono di proprietà del Consorzio.</p> <p>Il Consorzio si occupa della gestione, curandone la prontezza d'impiego e assumendosi i costi d'esercizio e di manutenzione non coperti dal Cantone o dalla Confederazione.</p> <p>Il Consorzio stipula un'assicurazione responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati dalle infrastrutture d'allarme.</p> <p>I Comuni garantiscono, in tempo di pace:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'attivazione delle sirene fisse, nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando l'allarme della popolazione residente in luoghi non raggiunti dal suono delle sirene fisse, nel rispetto della pianificazione allestita dal Consorzio. <p>Il Comune non percepisce rimborsi di nessun genere per la presenza degli impianti tecnici nelle sue proprietà e, per queste apparecchiature, si assume i costi di consumo di energia elettrica.</p>	<p><i>Nuovo.</i></p> <p><i>Si propone che le infrastrutture d'allarme siano di proprietà del Consorzio poiché la nuova rete di sirene è progettata esulando dal criterio di confine comunale.</i></p> <p><i>Rispetta quanto previsto dal progetto di adeguamento della Legge sulla PCi.</i></p> <p><i>Si vuole però modificare il progetto di adeguamento della LPCi in modo che la proprietà delle infrastrutture sia del Cantone e che questi si assuma conseguentemente i costi assicurativi. In questo caso lo statuto verrebbe modificato d'ufficio.</i></p>
<p>CAPO VII</p> <p>NORME VARIE</p>	
<p>Art. 34 Comandante della Protezione civile, segretario amministrativo e dipendenti</p> <p>I dipendenti del Consorzio formano l'Ufficio consortile.</p> <p>Il Comandante dirige l'Organizzazione di protezione civile e l'Ufficio consortile.</p> <p>Il Segretario amministrativo è responsabile del servizio amministrativo e finanziario ed è segretario della Delegazione e del Consiglio consortili.</p> <p>Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.</p>	<p><i>Nuovo.</i></p> <p><i>E' inteso a stabilire la figura del comandante e la diversità di compiti tra questi e il segretario, in quanto la LCCom riporta la sola figura del segretario.</i></p>
<p>Art. 35 Diritto di firma</p> <p>Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Comandante vincolano il Consorzio di fronte a terzi.</p> <p>Il Segretario amministrativo firma gli atti contabili con il Presidente o il Vice presidente.</p>	<p><i>Idem attuale.</i></p>
<p>Art. 36 Scioglimento e liquidazione del Consorzio</p> <p>Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.</p> <p>La Delegazione consortile istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osserva-</p>	<p><i>Rispetto all'attuale è introdotta la figura della Commissione di liquidazione.</i></p>

<p>zioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato. Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la chiave di riparto di cui all'art. 26.</p>	
<p>CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI</p>	
<p>Art. 37 Finanziamento fino al riversamento dei contributi sostitutivi al Consorzio</p> <p>Fino al completo riversamento dei contributi sostitutivi, i Comuni versano annualmente al Consorzio un interesse pari al 2% dell'importo di contributi in loro possesso. Base di calcolo è lo stato dei contributi al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo il conteggio elaborato dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione, Bellinzona. La somma così incassata sarà utilizzata per il finanziamento della gestione corrente del Consorzio, in diminuzione del contributo annuo pro capite.</p>	<p><i>Norma transitoria in attesa che i Comuni versino i contributi al Consorzio, come da art. 29 e come previsto dal progetto di adeguamento della Legge sulla PCi.</i> <i>Il progetto di adeguamento del relativo Regolamento cantonale prevede il versamento minimo annuo del 20% del capitale accumulato.</i></p>
<p>Art.38 Entrata in vigore</p> <p>Previa ratifica della Sezione enti locali, il presente statuto entra in vigore al momento delle elezioni comunali 2013 a Mendrisio.</p>	

Ripercussioni finanziarie

Quale ripercussione finanziaria è da prevedere il versamento del capitale dato dai contributi sostitutivi, che ammontano ad oggi a Fr. 411'670.-. Tale somma è accantonata a bilancio ma risulta facente parte della nostra liquidità. Evidentemente non saranno più dovuti gli interessi del 2% su tale somma all'Ente.

Procedura di approvazione

Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto per l'allestimento del preavviso alle Commissioni della Gestione e delle Petizioni.

Per l'approvazione degli statuti e l'adesione al Consorzio è necessaria la maggioranza dei votanti (almeno 9).

Conclusioni

Vi ringraziamo per l'attenzione, restiamo volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni e vi invitiamo, conformemente all'invito dell'Assemblea dell'Ente di PCi e sulla base delle considerazioni espresse sopra, a voler

risolvere:

1. È approvato il cambiamento della forma giuridica della Regione di protezione civile del Mendrisiotto da **Ente** in **Consorzio**.
2. È approvato lo statuto del Consorzio denominato "Protezione civile Mendrisiotto"

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Corrado Sartori

Il Segretario:
Alessandro Vanini

Annessi

- esempio di calcolo (art. 12)
- statuto in vigore

PROTEZIONE CIVILE MENDRISIOTTO

**Esempio di calcolo di
CHIAVE DI RIPARTO FINANZIARIO
e di
RIPARTIZIONE DEI VOTI
in funzione della popolazione
(art. 12 del progetto di statuto consortile)**

Comuni	abitanti 31.12.2011	chiave di riparto finanziario	numero voti
Arogno	954	1,77	2
Balerna	3.331	6,18	6
Bissone	856	1,59	2
Breggia	1.965	3,65	4
Brusino Arsizio	457	0,85	1
Castel S. Pietro	2.042	3,79	4
Chiasso	7.776	14,43	14
Coldrerio	2.703	5,02	5
Maroggia	542	1,01	1
Melano	1.325	2,46	2
Mendrisio	14.321	26,58	27
Morbio Inferiore	4.565	8,47	8
Novazzano	2.389	4,43	4
Riva S. Vitale	2.505	4,65	5
Rovio	728	1,35	1
Stabio	4.371	8,11	8
Vacallo	3.054	5,67	6
Totale	53.884	100,00	100

STATUTO

ENTE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MENDRISIOTTO

ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 12 gennaio 2010

Si premette che tutte le funzioni che il testo riporta al maschile sono da intendersi valide anche al femminile.

art. 1. **Scopo**

È istituito l'**Ente regionale di protezione civile del Mendrisiotto** (in seguito Ente) per:

- l'organizzazione, la preparazione d'intervento in caso di necessità a livello comunale e regionale, nonché dello Stato Maggiore di Condotta Regionale (SMCR) in ossequio ai disposti delle leggi federali e cantonali che regolano la materia;
- l'esercizio in comune della protezione civile e per la gestione delle infrastrutture comuni di protezione civile, in ossequio ai disposti delle leggi federali e cantonali che regolano la materia.

L'Ente è una corporazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria (art. 37 LAC, art. 8 LFPCi, art. 6 LCPCi).

Lo stesso ha durata illimitata.

art. 2 **Membri**

Membri dell'Ente sono i Comuni del Distretto di Mendrisio e del Circolo del Ceresio.

Art. 3 **Frazionamento del territorio**

abrogato

Art. 4 **Sede**

La sede dell'Ente è a Mendrisio.

Art. 5 **Organi dell'Ente**

Gli organi dell'Ente sono:

- a) l'Assemblea regionale
- b) la Delegazione amministratrice
- c) la Commissione di revisione

Gli organi dell'Ente stanno in carica un quadriennio.

Art. 6 **Assemblea**

L'assemblea è composta di delegati dei Comuni. Ogni Comune, tramite il Legislativo, designa i propri delegati di diritto ed i relativi supplenti-subentranti.

Delegati di diritto:

- 5000 abitanti e oltre 4 delegati
- fra 3000 e 4999 abitanti 3 delegati
- fra 1000 e 2999 abitanti 2 delegati
- meno di 1000 abitanti 1 delegato

Per la determinazione del numero di abitanti fa stato la "popolazione legale permanente" riportata dall'Annuario Ufficiale della Repubblica e cantone del Ticino in vigore al momento della designazione dei delegati, all'inizio di ogni legislatura.

Il supplente-subentrante deve:

- in assenza del delegato, farne le veci
 - In caso d'impossibilità duratura, subentrare al delegato.
- Qualora un delegato fosse nominato in seno alla Delegazione, lo stesso sarà sostituito nell'Assemblea dal supplente-subentrante designato dal suo Comune.
- Per la designazione valgono le norme della LOC.

Art. 7 **Attribuzioni dell'Assemblea**

L'assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina il presidente del giorno e due scrutatori
- b) nomina il presidente della Delegazione
- c) nomina la Delegazione amministratrice
- d) nomina la Commissione di revisione dei conti
- e) esamina le proposte di modifica dello Statuto e le trasmette, con il proprio preavviso scritto, ai Comuni membri.
- f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
- g) delibera su spese non previste dal bilancio preventivo ed eccedenti le competenze della Delegazione amministratrice
- h) approva i costi preventivi e consuntivi di costruzioni di competenza dell'Ente regionale, autorizzandone l'esecuzione
- i) definisce, tramite particolare regolamento, l'organico e gli stipendi.

La seduta costitutiva dell'Assemblea, presieduta dal delegato più anziano, deve avvenire entro la fine del mese di settembre successivo al rinnovo dei poteri comunali.

Art. 8 **Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria 2 volte all'anno. La prima entro il 30 aprile per l'approvazione dei conti consuntivi relativi all'esercizio dell'anno precedente; la seconda entro il 31 ottobre per l'approvazione del preventivo per l'anno successivo. Le date delle convocazioni sono fissate dalla Delegazione amministratrice e saranno comunicate per iscritto ai delegati, con l'ordine delle trattande, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.

L'assemblea delibera sugli oggetti proposti dalla Delegazione e figuranti nell'ordine del giorno. Essa può validamente deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei Delegati.

In difetto di ciò, l'Assemblea è riconvocata per iscritto entro il termine di 10 giorni e le deliberazioni saranno valide indipendentemente dal numero dei presenti, purché vengano prese a maggioranza dei votanti.

L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per deliberare su oggetti di sua competenza:

- a) se la Delegazione amministratrice lo ritiene necessario
- b) se almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea ne fa domanda scritta e motivata, indicando gli oggetti su cui deliberare.
- c) se almeno 1/5 dei Municipi dei Comuni facenti parte dell'Ente ne fanno domanda scritta e motivata, indicando gli oggetti su cui deliberare.

Le votazioni avverranno, di regola, per alzata di mano ed a maggioranza dei presenti.

I lavori assembleari sono diretti dal presidente del giorno, scelto fra i membri dell'Assemblea. Funge da segretario il segretario amministrativo dell'Ente.

Il presidente del giorno pubblica entro cinque giorni le risoluzioni dell'Assemblea agli albi di tutti i Comuni e nel Foglio ufficiale.

Per la crescita in giudicato dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 9 Delegazione amministratrice

La Delegazione amministratrice è composta di 7 membri, nominati dall'Assemblea in occasione della seduta costitutiva, tra i delegati designati dai Comuni.

Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

Di regola, un Comune può avere un solo rappresentante nella Delegazione amministratrice.

Il presidente è nominato dall'Assemblea regionale mentre il vice-presidente è nominato dalla Delegazione.

Funge da segretario il segretario amministrativo dell'Ente.

Di regola, il presidente ed il capo dell'Organizzazione di protezione civile (C OPC) rappresentano l'Ente nei confronti di terzi.

La Delegazione amministratrice delibera in presenza della maggioranza dei propri membri; in caso di parità, decide il voto del presidente.

Art. 10 Attribuzioni della Delegazione amministratrice

La Delegazione amministratrice è convocata dal presidente con un preavviso di 7 giorni, salvo i casi di cui all'art. 15.

Il C OPC partecipa, di regola, alle riunioni della Delegazione amministratrice quale consulente senza diritto di voto.

La Delegazione amministratrice ha le seguenti attribuzioni:

- a) assicura il regolare funzionamento dell'Ufficio regionale sul piano tecnico, amministrativo e finanziario
- b) rappresenta l'Ente nei rapporti con i terzi e con le Autorità
- c) allestisce i bilanci ed i messaggi per l'Assemblea
- d) presenta all'Assemblea i preventivi ed i consuntivi delle opere dell'Ente
- e) aggiudica i lavori e le forniture
- f) esamina i progetti ed i preventivi delle infrastrutture che verranno realizzate nei Comuni della Regione
- g) provvede all'incasso dei crediti ed al pagamento delle spese; calcola i riparti e le quote di partecipazione dei Comuni
- h) assicura l'attuazione delle direttive tecniche ed amministrative emanate dall'Autorità competente
- i) nomina i dipendenti dell'Ente
- j) definisce le mansioni dei dipendenti mediante apposito regolamento e ne sorveglia l'attività.
- k) svolge tutti i compiti che non sono attribuiti ad altri organi dalle leggi o dallo statuto
- l) designa l'organo peritale di controllo

La Delegazione può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso dell'Assemblea, fino ad un importo annuo massimo di Fr. 30'000.--.

Il presidente firma con il segretario amministrativo gli atti contabili dell'Ente.

I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio all'Ente devono essere aggiudicati nel rispetto della Legge sulle commesse pubbliche.

I dipendenti dell'Ente formano l'ufficio regionale, diretto dal C OPC.

Art. 11 Commissione di revisione

La Commissione di revisione si compone di 5 membri nominati dall'Assemblea fra i delegati designati dai Comuni.

La commissione di revisione esamina in particolare:

- a) il bilancio d'esercizio
- b) la gestione dei conti e la relativa documentazione

Essa ha la facoltà di esaminare gli atti dell'amministrazione.

Allestisce il rapporto scritto e ne consegna copia alla Delegazione amministratrice almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.

La Commissione funziona in applicazione alle norme della LOC.

Art. 12 Infrastrutture della Regione (impianti di condotta, di apprestamento e del Servizio Sanitario Coordinato)

a) Realizzazione

L'Ente, d'accordo con l'Autorità cantonale, stabilisce quali opere sono da realizzarsi ed in quali Comuni esse verranno costruite.

Il terreno su cui sorge l'infrastruttura è messo a disposizione gratuitamente dal Comune interessato.

In caso di realizzazione congiunta di un'opera, i relativi dettagli saranno regolati da apposita convenzione stipulata fra gli Enti interessati.

b) Proprietà

La proprietà sarà regolata da convenzione.

c) Gestione

La gestione delle infrastrutture della Regione (manutenzione compresa) è di competenza dell'Ente.

Art. 13 Rifugi pubblici

La realizzazione di tali rifugi è di competenza dei Comuni. Essi sono responsabili della loro manutenzione garantendone l'operatività in caso di necessità; almeno il 30 % dei posti letto dev'essere utilizzabile in ogni momento.

Art. 14 Convenzione

L'Ente può stipulare una convenzione con il singolo Comune per una diversa modalità di gestione di ogni infrastruttura. Per principio le esigenze della protezione civile sono prioritarie rispetto ad altre eventuali utilizzazioni.

Art. 15 Stato Maggiore di Condotta Regionale

L'Ente istituisce uno Stato maggiore di condotta regionale (SMCR) diretto dal C OPC, allo scopo di coordinare l'impiego di mezzi delle organizzazioni regionali di intervento e soccorso e degli eventuali mezzi militari attribuiti.

Lo Stato Maggiore di Condotta Regionale entra in funzione non appena le circostanze lo richiedono.

A partire da tale momento, la Delegazione nella persona del presidente e del suo vice diventa l'interlocutore politico dei Municipi ed eventualmente del Cantone assumendo a livello regionale la responsabilità della condotta per assicurare i compiti di cui al primo capoverso del presente articolo (art. 12 cpv. 1 del Regolamento d'applicazione della Legge sullo stato di necessità).

Il C OPC è competente per pianificare, predisporre e coordinare le misure di urgenza e di assistenza, in collaborazione con le Autorità locali ed i diversi Enti di soccorso; tali misure qualora non abbiano potuto essere preventivamente sottoposte alla Delegazione, le devono essere al più presto presentate per ratifica.

Art. 16 Finanziamento

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente provengono:

a) dagli anticipi dei Comuni

b) dai sussidi federali e cantonali

c) dalle quote comunali per le spese approvate dall'Assemblea

- d) dalla quota percentuale pagata dai Comuni sul totale dei contributi sostitutivi accumulati, giusta l'art. 17
- e) da eventuali entrate straordinarie

Art. 17 Contributi sostitutivi

I contributi per l'esonero dall'obbligo di costruire rifugi privati sono percepiti e gestiti dal Comune di situazione, il tutto in ossequio alle leggi federali e cantonali che regolano la materia. Annualmente l'Ente, sulla base del conteggio elaborato dall'Ufficio cantonale protezione civile e difesa integrata, percepisce dai Comuni un interesse annuo pari al 2% sul totale dei contributi accumulati al 31 dicembre dell'anno precedente, quale partecipazione ai costi di gestione.

Art. 18 Riparto delle spese non coperte da altre fonti

La partecipazione dei Comuni alle spese dell'Ente avviene in base alle seguenti chiavi di riparto:

- a) Spese d'amministrazione: sulla base della popolazione legale permanente
- b) Spese per l'istruzione: sulla base della popolazione legale permanente
- c) Spese per la costruzione degli impianti di condotta, di apprestamento e del Servizio Sanitario Coordinato (escluse quelle dei centri operatori protetti): il committente anticipa le spese ed incassa i sussidi cantonali e federali. Dedotti i sussidi, l'importo rimanente, compresi gli interessi passivi, viene ripartito sulla base della popolazione legale permanente.
- d) Spese per la gestione degli impianti di condotta, di apprestamento e del Servizio Sanitario Coordinato (escluse quelle dei centri operatori protetti): sulla base della popolazione legale permanente (salvo disposizioni diverse stabilite nelle convenzioni citate all'art. 14 del presente statuto).
- e) Spese per l'acquisto di materiale: sulla base della popolazione legale permanente.

Per la ripartizione dei costi di costruzione degli impianti di condotta, di apprestamento e del servizio sanitario fa stato la popolazione legale permanente in vigore al momento dell'accettazione del credito di costruzione da parte dell'assemblea.

Art. 19 Contabilità

La Delegazione organizza la tenuta della contabilità secondo le norme della LOC.

La Delegazione invia ai Municipi dei Comuni membri la documentazione relativa ai conti preventivi e consuntivi almeno 30 giorni prima dell'Assemblea ordinaria.

I Municipi possono presentare osservazioni alla Delegazione amministratrice al più tardi 10 giorni prima dell'Assemblea.

Ai Municipi è pure inviata copia di tutti gli altri messaggi all'indirizzo dell'Assemblea.

Art. 20 Disposizioni finali

a) Rimedi di diritto

Per quanto concerne la vigilanza sull'Ente ed i ricorsi contro le decisioni dei suoi organi regionali, sono applicabili le norme della LOC e quelle della Legge sul consorzio dei Comuni.

b) Disdetta del Comune

La disdetta di un Comune dell'Ente è subordinata:

1. all'approvazione della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea
2. alla ratifica del Consiglio di Stato

c) Scioglimento dell'Ente

Lo scioglimento dell'Ente è subordinato:

1. all'approvazione della maggioranza assoluta dei Legislativi dei Comuni membri
2. alla ratifica del Consiglio di Stato.

d) Destinazione del patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento

Capitale:

Il capitale rimanente viene suddiviso fra i Comuni sulla base della popolazione legale permanente, come per il riparto delle spese.

Impianti di proprietà dell'Ente:

Il ricavato della vendita degli impianti di proprietà dell'Ente, che avviene in applicazione analogica dell'art. 180 LOC, è suddiviso tra i Comuni membri, sulla base della popolazione legale permanente, come per il riparto delle spese.

Impianti di proprietà dei Comuni:

Restano acquisiti al Comune di situazione senza versamento d'indennità alcuna.

Art. 21 Entrata in vigore

Previa ratifica da parte della Sezione Enti locali, il presente Statuto entra in vigore a far tempo dalla costituzione di tutti i Municipi dei Comuni membri dell'Ente, in occasione delle elezioni comunali per il periodo amministrativo che si concluderà nel 2012.

Considerato:

che gli adattamenti statutari, conseguenti alle aggregazioni comunali, risultano conformi alla Legge, in applicazione degli articoli 7 e segg. della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974, nonché gli art. 186 e segg. della LOC così come ogni altro articolo di legge eventualmente applicabile alla fattispecie;

richiamato il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relative modifiche, il presente documento è stato ratificato dalla Sezione enti locali il 12 gennaio 2010.

PER LA SEZIONE ENTI LOCALI

Il capo sezione

L'ispettore:

Elio Genazzi

Alan Lancetti